

Le nuove misure di contenimento covid-19

## *Nuove misure di contenimento Covid-19*

### Riferimenti normativi

- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020**  
(GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41)
- **Ordinanza Ministero della Salute 4 novembre 2020**  
(GU Serie Generale n.276 del 05-11-2020)

*Area gialla*

Riferimento normativo: articolo 1 D.P.C.M. 3 novembre 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio **sull'intero territorio nazionale**

Arete interessate



- |                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Abruzzo;               | <input type="checkbox"/> Lazio;                        |
| <input type="checkbox"/> Basilicata;            | <input type="checkbox"/> Liguria;                      |
| <input type="checkbox"/> Campania;              | <input type="checkbox"/> Marche;                       |
| <input type="checkbox"/> Emilia Romagna;        | <input type="checkbox"/> Molise;                       |
| <input type="checkbox"/> Friuli Venezia Giulia; | <input type="checkbox"/> Province di Trento e Bolzano; |
| <input type="checkbox"/> Sardegna;              | <input type="checkbox"/> Toscana;                      |
| <input type="checkbox"/> Veneto                 | <input type="checkbox"/> Umbria.                       |

## Area arancione

Riferimento normativo: articolo 2 D.P.C.M. 3 novembre 2020

*Ulteriori misure* di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di elevata gravità** e da un livello di rischio alto

Aree interessate



Allegato 1 Ordinanza 4 novembre 2020 Ministero della Salute


- ✓ Puglia;
- ✓ Sicilia.

Area rossa LIVE 450

Riferimento normativo: articolo 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020

*Ulteriori* misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di massima gravità** e da un livello di rischio alto

Arete interessate



Allegato 2 Ordinanza 4 novembre 2020 Ministero della Salute

- Calabria;
- Lombardia;
- Piemonte;
- Valle d'Aosta

*Visione d'insieme*

Le restrizioni imposte all'area gialla valgono per tutto il territorio nazionale

Salvo regole più stringenti stabilite per l'area arancione

Salvo regole più stringenti stabilite per l'area rossa

## *Ambito delle restrizioni alle attività economiche*

Alcune attività sono sospese (o continuano ad essere sospese) su tutto il territorio nazionale (es. cinema)

Ulteriori limitazioni sono differenziate per area e riguardano esclusivamente:

- Commercio al dettaglio;
- Ristorazione;
- Servizi alla persona.

## *Ambito delle restrizioni alle attività economiche*

Non sono oggetto di alcuna limitazione

- ❖ Industria
- ❖ Edilizia
- ❖ Commercio all'ingrosso
- ❖ Servizi diversi da quelli alla persona
- ❖ Attività professionali



Ma possono risultare «comprese» dai limiti alla circolazione imposti

*Per quanto tempo?*

*Validità DPCM 3 novembre 2020*

Dal 6 novembre 2020

Al 3 dicembre 2020

Regole dell'area di assegnazione valide per  
minimo 15 giorni

L'area cambia dopo 14 gg consecutivi di indicatori migliori o peggiori

Area Gialla

Intero territorio nazionale salvo maggiori restrizioni

*Regole valevoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*


- 
- Avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  - Obbligo mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, tranne:
    - ✓ Se isolati o solo con conviventi
    - ✓ Bambini fino a 6 anni
    - ✓ Disabilità incompatibile con mascherina
    - ✓ Nello svolgimento di attività sportiva
  - Distanza interpersonale un metro, norme igieniche
  - Divieto di assembramento
  - Obbligo di restare al domicilio se temperatura > 37,5°

Novità LIVE 450

- 
- ❑ «Coprifuoco»: Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute [*necessaria autocertificazione*]
  - ❑ Raccomandazione (valevole per tutto il giorno): non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.



Regole diverse per  
Zona Arancione



Regole diverse per  
Zona Rossa

*Novità*

**Chiusura strade e piazze a rischio di assembramento**

Possibile in qualsiasi orario (prima, con il DPCM 24 novembre 2020, la chiusura poteva essere imposta solo a partire dalle ore 21.00)



*Trasporto pubblico*



Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%.

*Regole valedoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

### Commercio al dettaglio

- ❑ Il commercio al dettaglio continua ad essere autorizzato nel rispetto dei Protocolli
- ❑ Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati
  - a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.



*Regole valide su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

**Ristorazione**

- Consentita dalle ore 5.00 alle 18.00
- Consentita senza limiti di orario negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati
- Consumo al tavolo permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi.



Regole diverse per  
Zona Arancione

Regole diverse per  
Zona Rossa

*Regole valedoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

**Ristorazione**

- 
- Asporto: fino alle ore 22.00. Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
  - Consegna a domicilio: autorizzata senza limiti di tempo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per trasporto e confezionamento.

Regole diverse per  
Zona Arancione

Regole diverse per  
Zona Rossa

*Regole valevoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

### Ristorazione

Proseguono, nel rispetto dei Protocolli:

- Attività mense e catering continuativo su base contrattuale
- Somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti



*Regole valevoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

**Servizi alla persona**

Il servizi alla persona continuano ad essere autorizzati nel rispetto dei Protocolli

**Regole diverse per  
Zona Rossa**

*Regole valevoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*



I locali pubblici e aperti al pubblico e gli esercizi commerciali devono esporre all'ingresso un cartello con indicazione del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

*Regole valevoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

**Attività sospese su tutto il territorio nazionale**

- Parchi tematici e di divertimento
- Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche
- Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
- Centri e circoli sportivi (consentita solo attività sportiva all'aperto e senza uso degli spogliatoi interni)



*Regole valedoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

**Attività sospese su tutto il territorio nazionale**

- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- Spettacoli teatrali, sale da concerto, cinema – anche all'aperto
- Discoteche e sale da ballo
- Divieto di feste di qualsiasi genere
- Convegni, congressi, eventi, fiere di qualsiasi tipo



*Regole valedoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

### Corsi di formazione

Restano autorizzati:

- Corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole;
- Corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.



*Regole valevoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

Attività sospese su tutto il territorio nazionale



- ❖ Mostre;
- ❖ Musei;
- ❖ Luoghi culturali.

*Regole valide su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

### Sport e attività sportiva

- 
- ✓ Attività sportiva: permessa all'aperto, distanza minima due metri;
  - ✓ Competizioni sportive: autorizzate solo se di interesse nazionale e a porte chiuse;
  - ✓ Sport di contatto: sospeso (tranne se di interesse nazionale), anche per ASD;
  - ✓ Impianti sciistici: chiusi, salvo atleti di interesse nazionale

*Regole valedoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

Istruzione

- ✓ Scuola materna: in presenza
- ✓ Scuola elementare: in presenza
- ✓ Scuola media: in presenza
- ✓ **Scuola superiore: dad 100% salvo laboratori**
- ✓ Università: a distanza
- ✓ Sospesi viaggi di istruzione, gite ecc.

Obbligo di mascherina

Regole diverse per  
Zona Rossa



*Regole valevoli su tutto il territorio (salvo maggiori restrizioni)*

### Concorsi

Sospesi, tranne quelli relativi a:

- Relativi al personale sanitario
- Effettuati in modalità telematica
- Effettuati sulla base del curriculum



Le restrizioni specifiche imposte all'Area Arancione

*Area arancione*

Valgono tutte le regole previste per l'area gialla

Salvo che non ve ne siano di più stringenti previste per la specifica area

Con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle maggiori misure restrittive

*Area Arancione***Limitazioni agli spostamenti****Divieto di spostamento in entrata ed in uscita dai territori**

Tranne che per:

- ✓ Comprovate esigenze lavorative;
- ✓ Situazioni di necessità;
- ✓ Motivi di salute;
- ✓ Spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita;
- ✓ Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

**Autocertificazione**

*Area Arancione***Limitazioni agli spostamenti****Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**

- ✓ Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

**Autocertificazione**

*Area Arancione*

Ristorazione



I servizi di ristorazione ubicati nell'area arancione sono sospesi

*Area Arancione*

**Ristorazione**


**Autorizzati**

- Consegna a domicilio senza limiti di orario
- Asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio

*Area Arancione***Ristorazione**

Resta autorizzata:

- ❖ L'attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- ❖ Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nel rispetto dei Protocolli.



Le restrizioni specifiche imposte all'Area Rossa

*Area rossa*

Valgono tutte le regole previste per l'area gialla

Salvo che non ve ne siano di più stringenti previste per la specifica area

Con ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle maggiori misure restrittive.

*Area Rossa***Limitazioni agli spostamenti**

**Divieto di spostamento in entrata ed in uscita dai territori e nei territori**

Tranne che per:

- ❖ Comprovate esigenze lavorative;
- ❖ Situazioni di necessità;
- ❖ Motivi di salute;
- ❖ Spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui la stessa è consentita;
- ❖ Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

**Autocertificazione**

*Area Rossa*

Limitazioni agli spostamenti

Autorizzati

- ❖ Attività motoria individuale, in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro da qualsiasi altra persona), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ❖ Lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
- ❖ Le attività sportive all'aperto svolte nei centri sportivi sono sospese.



*Area Rossa*

Ristorazione



I servizi di ristorazione ubicati nell'area rossa sono **sospesi**

*Area Rossa*

Ristorazione

**Autorizzati**

- Consegna a domicilio senza limiti di orario
- Asporto fino alle ore 22.00 con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze dell'esercizio

*Area Rossa*

Ristorazione

Autorizzati

- ❖ L'attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
- ❖ Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nel rispetto dei Protocolli

*Area Rossa*

Commercio al dettaglio

Il commercio al dettaglio esercitato nell'area rossa è **sospeso**, salvo le attività essenziali

*Area Rossa* LIVE 450

## Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- ❖ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- ❖ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- ❖ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.



*Area Rossa* LIVE 450

## Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4).



*Area Rossa* LIVE 450

## Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio.



*Area Rossa* LIVE 450

## Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.



*Area Rossa* LIVE 450

## Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di biancheria personale;
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;



*Area Rossa* LIVE 450

## Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;



*Area Rossa* LIVE 450

## Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- ❖ **Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;**
- ❖ Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- ❖ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- ❖ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.



*Area Rossa*

Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.



*Area Rossa* LIVE 450

## Commercio al dettaglio – Attività autorizzate

Allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020

- 
- ❖ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
  - ❖ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

*Area Rossa* LIVE 450**Commercio al dettaglio – Attività autorizzate**

Le attività di commercio **autorizzate** proseguono sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività



In ogni caso nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

*Area Rossa*

**Mercati**

**I mercati sono sospesi**

- ❖ Tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.

*Area Rossa*

Servizi alla persona



I servizi alla persona esercitati in area rossa sono sospesi, salvo le attività essenziali.

*Area Rossa* LIVE 450

## Servizi alla persona– Attività autorizzate

Allegato 24 al DPCM 3 novembre 2020

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- **Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere.**



*Area Rossa*

Istruzione

- Scuola materna: in presenza
- Scuola elementare: in presenza
- Scuola media, classe prima: in presenza
- **Scuola media, classi seconda e terza: didattica a distanza**
- **Scuola superiore: dad 100% salvo laboratori**
- Università: a distanza
- Sospesi viaggi di istruzione, gite ecc.

Obbligo di mascherina



*Area Rossa*

Lavoro

- 
- I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le **attività** che ritengono **indifferibili** e che **richiedono necessariamente tale presenza**, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
  - Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Gli spostamenti tra aree

## *Spostamenti tra Regioni*



È possibile transitare nelle zone "arancione" e "rosse" se diretti verso zone nelle quali la mobilità non è soggetta a restrizioni (tranne il «coprifuoco»).

### **Autocertificazione per spostamenti**

[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202010/modello\\_autodichiarazione\\_editabile\\_ottobre\\_2020.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/202010/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf)

Art.1 Decreto Ristori Bis

*Art. 1 → novità*

Rideterminazione del contributo del DL Ristori (DL 137/2020 ) e Nuovi aiuti per tenere conto delle nuove restrizioni imposte dal Dpcm del 3 novembre 2020

*Art. 1 → novità*

CO. 1:

*«L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.»*

→ Nuovo allegato per l'individuazione dei settori economici che possono beneficiare dei ristori previsti dall'emanando decreto.

*Art. 1 → novità*

- ❖ Contributi per gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti, bar e altri esercizi simili senza cucina;
- ❖ Contributi per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari con il codice C10 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'allegato 1 al decreto;
- ❖ Contributi per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari con il codice C10

Contributi per gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina

*Art. 1 → novità*

Art. 1 del DL Ristori bis

CO. 2:

**Soggetti interessati:** gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, (regioni arancioni o rosse)

**Beneficio riconosciuto:** il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'allegato 1 al citato decreto.

Contributi per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari con il codice C10 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'allegato 1 al decreto Ristori bis

*Art. 1 → novità*

Art. 1 del DL Ristori bis

CO. 4:

**Soggetti interessati:** gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e gli operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari con il codice C10 interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'allegato 1 al decreto Ristori bis

**Beneficio riconosciuto:** il contributo a fondo perduto è pari al 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020.

**Procedura per l'ottenimento del contributo:** presentazione di un'apposita istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 137 del 2020.

Contributi per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari con il codice C10 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'allegato 1 al decreto Ristori bis

*Art. 1 → novità*

Art. 1 del DL Ristori bis

CO. 5:

**Soggetti interessati:** operatori con sede operativa nei centri commerciali e operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari con il codice C10 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'allegato 1 al decreto Ristori bis

**Condizione per l'ottenimento del contributo:** calo di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 o apertura P. Iva dal 01/01/2019 (no calo fatturato)

*Art. 1 → novità*

Art. 1 del DL Ristori bis

CO. 5:

**Beneficio riconosciuto:** il contributo a fondo perduto è pari al **30 per cento** del valore del calo di fatturato determinato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa ai fini dell'ottenimento del medesimo sì come previsto dall'art.1 del decreto 137/2020.

**Procedura per l'ottenimento del contributo:** presentazione di un'apposita istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 137 del 2020.

Nuovo contributo per le attività della zona rossa (art. 2)

## *Nuovo contributo per le attività della zona rossa (art. 2)*

A quali attività si applica?

Partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020

Domicilio fiscale o sede operativa all'interno della zona rossa così come individuata ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 Novembre

Attività prevalente con codice Ateco rientrate nell'Allegato 2 (prevalentemente commercio al dettaglio e servizi degli istituti di bellezza, manicure, tatuaggio, agenzie matrimoniali, cura degli animali) hanno diritto

## *Nuovo contributo per le attività della zona rossa (art. 2)*

Come si calcola?

- ❖ Vale quanto già detto nell'articolo 1 del DL 127/2020 dal comma 3 al comma 11; si applica dunque il 200% a:
  - Quanto già ricevuto a titolo di contributo a fondo perduto ai sensi del DL Rilancio, per chi lo avesse già ricevuto;
  - Al contributo calcolato secondo le modalità previste dal DL Rilancio (unica eccezione non è più previsto tetto dei ricavi a 5 milioni), stante il rispetto delle condizioni previste (calo del fatturato tra Aprile 2020 e Aprile 2019)

**Estensione credito d'imposta canoni di locazione**

## *Estensione credito d'imposta canoni di locazione*

Alle imprese operanti nei settori indicati nell'Allegato 2 è esteso il credito per locazione immobili non abitativo previsto dall'articolo 8 DL 137/2020

Requisito prevalenza?

Indipendentemente da ricavi precedente periodo d'imposta

Domicilio fiscale o sede operativa all'interno della zona rossa così come individuata ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 Novembre

Cancellazione saldo imu e proroga termine versamento secondo acconto  
ires/irap

## *Cancellazione saldo imu e proroga termine versamento secondo acconto ires/irap*

Anche per gli immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività riportate nell'Allegato 2 è cancellato il saldo IMU dovuto entro il 16 dicembre 2020

Ubicate nella zona rossa così come individuata ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 Novembre

**N.B.** Dovuto dai proprietari che siano anche gestori delle attività soggette a sospensione

## *Cancellazione saldo imu e proroga termine versamento secondo acconto ires/irap*

Proroga del termine per il versamento del secondo acconto IRES/IRAP al 30 aprile 2021 per

Soggetti per i quali siano stati approvati ISA

Operanti nei settori individuati nell'Allegato 1

Indipendentemente dal calcolo del fatturato del 33% nel primo semestre

Oppure operanti nei settori dell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree della zona rossa.

**N.B. Se hai già versato non riceverai alcun rimborso!**